

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

SPECIALE Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, il D.L. 76/2020, ribattezzato Decreto Semplificazioni, emanato in ragione della necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, nonché di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle Amministrazioni e di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di *green economy*, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi contenuti nei 65 articoli nei quali si struttura il Decreto che è entrato in vigore il 17 luglio 2020.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</p> <p>Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.</p> <p>Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, D.Lgs. 50/2016, viene previsto che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie previste dall'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, con le seguenti modalità:</p>

	<p>a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture sotto soglia;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando previa consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunque sotto soglia e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; - di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino al rispetto del sotto soglia. <p>L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi sub b) appalti per i quali, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.</p> <p>Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie ex articolo 93, D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.</p>
<p>Articolo 2</p>	<p>Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</p> <p>Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.</p> <p>Le stazioni appaltanti, per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, sopra soglia di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, procedono mediante procedura aperta, ristretta in ogni caso con i termini ridotti.</p> <p>L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dall'adozione dell'atto di avvio del procedimento.</p> <p>Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>
<p>Articolo 3, commi 1.6</p>	<p>Verifiche antimafia</p> <p>Fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si attua la procedura di cui all'articolo 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di P.A., qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96, D.Lgs. 159/2011.</p> <p>Sempre fino al 31 luglio 2021, viene previsto che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze della banca dati nazionale unica, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,</p>

	<p>consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.</p> <p>Con un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.</p>
<p>Articolo 37, comma 1</p>	<p>Obbligo di indicazione del domicilio digitale per imprese e professionisti</p> <p>Viene modificato l'articolo 16, comma 6, D.Lgs. 185/2008 prevedendo che le imprese devono procedere all'indicazione del domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005.</p> <p>Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale se non vi hanno già provveduto.</p> <p>Il nuovo comma 6-ter stabilisce che il Conservatore dell'ufficio del Registro Imprese se rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ..</p> <p>In caso di mancato adempimento o di cancellazione a mezzo del Conservatore, le sanzioni di cui all'articolo 2630, cod. civ. sono raddoppiate.</p> <p>Anche i professionisti sono tenuti a comunicare ai propri Ordini o Collegi il domicilio digitale. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che in caso di inadempimento ha 30 giorni decorrenti dalla diffida da parte del rispettivo Ordine o Collegio ad adempiervi. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.</p>
<p>Articolo 37, comma 2</p>	<p>Obbligo di indicazione del domicilio digitale per ditte individuali</p> <p>Modificando il comma 2, articolo 5, D.L. 179/2012 viene stabilito che l'ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione ex articolo 2630, cod. civ. sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.</p> <p>Entro il 1° ottobre 2020 viene data possibilità a tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno vi abbiano già provveduto a procedere all'indicazione del proprio domicilio digitale, in caso contrario o in ipotesi di cancellazione dall'ufficio del Registro Imprese, sono sottoposte alla sanzione di cui all'articolo 2194, cod. civ., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del Registro Imprese.</p> <p>Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro Imprese. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ..</p> <p>L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio</p>

	<p>digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse fino alla loro concorrenza. Infine, viene previsto che l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p>
<p>Articolo 40</p>	<p>Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro Imprese</p> <p>Disciplina generale</p> <p>Con determinazione del Conservatore sono disposti i provvedimenti conclusivi delle procedure d'ufficio ex D.P.R. 247/2004, articolo 2490, comma 6, cod. civ. (cancellazione di ufficio a causa di mancato deposito per 3 anni consecutivi del bilancio della società in liquidazione), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese.</p> <p>In caso di cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 247/2004.</p> <p>Scioglimento società di capitali</p> <p>Viene introdotta una nuova causa di scioglimento per le società di capitali consistente nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale in lire; 2. omessa presentazione all'ufficio del Registro Imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata. <p>Al verificarsi delle summenzionate cause, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro Imprese che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.</p> <p>A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui 60 giorni, il Conservatore, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita Iva e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società.</p> <p>Iter determinazioni</p> <p>Le determinazioni del Conservatore sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dall'adozione.</p> <p>Contro la determinazione l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del Registro Imprese.</p> <p>In caso di mancata opposizione, le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del giudice del Registro adottate ex articolo 2189, cod. civ. e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ex articolo 2192, cod. civ. sono iscritte nel Registro Imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'Inps, all'Inail, e agli altri enti collegati.</p> <p>Start up innovative e incubatori</p> <p>Viene sostituito il comma 16, articolo 25, D.L. 179/2012 prevedendo che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, o mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, la start-up innovativa o</p>

	<p>l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del Registro Imprese. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.</p> <p>Pmi innovative Modificando l'articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015, viene stabilito che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti richiesti, o al mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le pmi innovative sono cancellate dalla sezione speciale del Registro Imprese. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.</p> <p>Cooperative Viene previsto, introducendo un nuovo comma all'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, ai fini dello scioglimento e cancellazione Unioncamere trasmette all'Autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni. L'Autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri. Verificato ciò, tramite pec trasmette il decreto di cancellazione alla Conservatoria competente che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.</p>
--	--

SPECIALE Conversione Decreto Rilancio

IL D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, è stato convertito con modifiche in Legge con L. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 10, comma 2	<p>Agevolazioni per le donazioni antispreco</p> <p>Viene modificata la lettera d-bis), articolo 16, L. 166/2016, come introdotta in sede di conversione del D.L. 18/2020, avvenuta a mezzo della L. 27/2020, in tema di agevolazione fiscale consistente nella non applicazione della presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997.</p> <p>A seguito della modifica introdotta, la presunzione non si applica alle cessioni gratuite dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché dei televisori, <i>personal computer</i>, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p>

Articolo 17-bis	<p>Proroga divieto sfratti</p> <p>Intervenendo sulla previsione di cui all'articolo 103, comma 6, D.L. 18/2020, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo.</p>
Articolo 24	<p>Versamenti Irap</p> <p>Non sono dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; - la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all'articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. <p>La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p>
Articolo 25	<p>Contributi a fondo perduto</p> <p>Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.</p> <p><u>Requisito soggettivo</u></p> <p>Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019.</p> <p>Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.</p> <p>Esclusi dal contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; - gli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir; - i soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir; - i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e - i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1993. <p><u>Requisito oggettivo</u></p> <p>Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall'applicazione delle percentuali di cui sopra pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche e
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Adempimenti

Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.

Si ricorda che, con provvedimento direttoriale, protocollo n. 230439/2020 sono state individuate le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020 ha offerto alcuni chiarimenti in merito e con la risoluzione n. 37/E/2020 ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Controlli

Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati ex articolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si applica la disciplina di cui all'articolo 316-ter, c.p..

<p>Articolo 26-ter</p>	<p>Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese</p> <p>Le misure agevolative a favore delle micro e pmi previste dall'articolo 56, D.L. 18/2020 sono estese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato, della durata massima di 2 anni, concedibili ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti garantiti dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi 7 e 7-bis, D.L. 174/2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012 e dei soggetti che hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012; - ai finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato da erogare ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti di attività agricole per il pagamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 nonché per i tributi dovuti per gli anni 2017 e 2018. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.
<p>Articolo 28</p>	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</p> <p>Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p><u>Ambito soggettivo</u></p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.</p> <p>Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p><u>Misura del credito</u></p> <p>Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p>

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni.

In sede di conversione è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Sempre in sede di conversione in legge, è stato disposto che il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Non si applicano le limitazioni previste:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e
- all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020.

Cessione del credito

In alternativa all'utilizzo diretto del credito, è possibile optare per la sua cessione al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Inoltre, nel caso di locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Inoltre, il nuovo comma 5-bis, prevede che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Applicazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2020 ha offerto i primi chiarimenti in merito alla fruizione del credito.

Con provvedimento, protocollo n. 250739/2020 sono stati individuate le modalità per la cessione del credito e con la risoluzione n. 39/E/2020 sono stati istituiti i codici tributo

	<p>per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, del credito d'imposta.</p> <p><u>Efficacia</u></p> <p>Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.</p>
Articolo 29	<p>Rimborso canone locazione studenti universitari fuori sede</p> <p>Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione stanziava 20 milioni di euro (recuperati dai 160 milioni previsti per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) al rimborso, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal CdM il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, con un Isee fino a 15.000 euro.</p> <p>Con decreto Miur, sentito il Mef, da adottare entro 90 giorni, saranno definite le modalità attuative.</p> <p>Il rimborso non è cumulabile con altre forme di sostegno al diritto allo studio.</p>
Articolo 30	<p>Riduzione oneri bollette elettriche</p> <p>L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p>
Articolo 30-bis	<p>Fondo compensazione pagamenti con carte di credito</p> <p>Viene istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, per compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.</p> <p>È previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.</p>
Articolo 38	<p>Rafforzamento start up innovative</p> <p>Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle stesse di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «de minimis».</p> <p>Con decreto Mise, che era da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, dovevano essere individuate modalità e condizioni.</p> <p>In sede di conversione in legge è stata introdotta, a mezzo del comma 2-bis, la previsione per cui il decreto Mise dovrà destinare fino al 5% delle risorse al finanziamento di iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di comunicazione sul sistema italiano delle start up; b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start up anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazione relative alle iniziative condotte in questo settore. <p>Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno al venture capital, è integrato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la</p>

sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012.

In sede di conversione in legge è stato previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a 4 volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

Anche in questo caso, con decreto Mise, che doveva essere adottato entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, devono essere individuate le modalità di attuazione.

Ai fini delle attività di R&S di cui all'articolo 1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, le start up innovative, di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricerca extra-muros, sono equiparate alle Università e agli istituti di ricerca.

Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative è prorogato di 12 mesi.

Regime agevolato per investimenti in start up innovative

Con il nuovo articolo 29-bis, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all'agevolazione dell'articolo 29, è possibile detrarre dall'Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 300.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione si applica alle sole start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell'investimento.

In sede di conversione in legge è stato previsto che la detrazione spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29, D.L. 179/2012 e fino all'ammontare di 300.000 euro. Sulla parte di investimento che eccede il limite è fruibile esclusivamente la detrazione ex articolo 29, D.L. 179/2012 nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

La detrazione è concessa ai sensi degli aiuti de minimis.

Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-bis, articolo 4, D.L. 3/2015.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, che doveva essere emanato entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, saranno individuate le modalità di attuazione.

Start up dell'intrattenimento digitale

Presso il Mise viene istituito, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con il fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 a 200.000 euro per singolo prototipo.

Si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

	<p>In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. Sono ammessi ai contributi le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione Ateco 58.2 o 62. <p>L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda.</p> <p>Con decreto Mise, che era da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.</p>
<p>Articolo 38-ter</p>	<p>Società benefit</p> <p>Per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e ss., L. 208/2015, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti dal 19 luglio al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis.</p> <p>A tal fine viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Mise, per la concessione dell'agevolazione e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale di importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Articolo 38- quater</p>	<p>Principi di redazione del bilancio</p> <p>In sede di conversione in legge sono state introdotte alcune previsioni in riferimento alla predisposizione del bilancio tese a salvaguardare la continuità aziendale.</p> <p>Viene previsto che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), cod. civ. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), cod. civ.; restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p> <p>Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), cod. civ. anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione,</p>

	<p>comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p> <p>Entrambe le previsioni esplicano solo efficacia civilistica.</p>
Articolo 46-bis	<p>Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali</p> <p>Sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49, D.L. 34/2020.</p> <p>Le somme così aggiunte sono destinate alle imprese diverse dalle pmi e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.</p>
Articolo 56	<p>Tassi di interesse agevolati per i prestiti</p> <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere l'erogazione sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</p> <p>I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitati a un massimo di 6 anni. 4.</p> <p>Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.</p> <p>Questa forma di aiuto non si applica a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi.</p>
Articolo 59	<p>Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19</p> <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.</p>
Articolo 72	<p>Congedo genitori lavoratori</p> <p>Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, concesso ai genitori lavoratori per i figli di età non superiore ai 12 anni, pari a 30 giorni, è fruibile dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 34/2020; - l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto, con diritto all'indennità anzidetta, e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;

	<ul style="list-style-type: none"> - ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; - il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 30 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore; - il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; - ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. <p>Bonus baby-sitter</p> <p>Viene raddoppiato l'importo del c.d. bonus baby-sitter: in alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017.</p> <p>Come ulteriore modifica, si prevede che il bonus possa essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, D.Lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p>
<p>Articolo 90</p>	<p>Lavoro agile</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p>

	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Inoltre si prevede, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.</p>
<p>Articolo 98</p>	<p>Disposizioni in materia di lavoratori sportivi</p> <p>Nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per i mesi di aprile e maggio 2020, viene riconosciuta dalla società Sport e Salute Spa un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal presente Decreto.</p>
<p>Articolo 105-ter</p>	<p>Contributo per l'educazione musicale</p> <p>Per il solo anno 2020, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti al 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una P.A..</p> <p>Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p>

<p>Articolo 119</p>	<p>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</p> <p><u>Detrazione per interventi di efficientamento energetico</u></p> <p>Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo.</p> <p>Tale detrazione si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. <p>I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) , D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; - 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi</p>
---------------------	---

del Regolamento di cui al D.M. 186/2017, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La nuova percentuale di detrazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedenti. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E. rilasciata nella forma asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001.

Detrazione per interventi antisismici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90%. L'incremento di detrazione non si applica per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente CdM n. 3274/2003.

La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici.

Detrazione per impianti fotovoltaici

La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, Tuir per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ex articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), Regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione compete a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente a un intervento di efficientamento energetico o antisismico.

In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di

1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 387/2003, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis*, D.L. 91/2014.

Detrazione ricariche veicoli elettrici

La detrazione di cui all'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è elevata al 110% ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a un intervento di efficientamento energetico.

Soggetti che possono eseguire gli interventi

Le agevolazioni competono per gli interventi eseguiti a cura di:

- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- c) Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. È previsto che la detrazione, in questo caso, si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-*bis*) Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991 e Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ex articolo 7, L. 383/2000;
- e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dalla agevolazione gli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Cessione del credito

Vene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a:

- cessione del credito di imposta;
- sconto dell'importo corrispondente alla detrazione in fattura.

A tal fine, il contribuente deve richiedere il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da:

- soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e
- responsabili dei Caf.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19

	<p>luglio 2020.</p> <p><u>Detrazione energetica</u></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche a sistema all'articolo 14, D.L. 63/2013, con il fine di semplificare e coordinare le norme vigenti in materia di interventi di efficienza energetica. In particolare, vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 e simultaneamente introdotto un nuovo comma 2.1 con cui è stabilita la riduzione della detrazione del 65% al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013. Inoltre, la detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</p> <p><u>Comunità energetiche rinnovabili</u></p> <p>Viene previsto che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Ne deriva che la detrazione del 36% ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.</p> <p>L'aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto.</p>
<p>Articolo 120</p>	<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p> <p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p> <p>Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,</p>

	<p>comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione applicando i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.</p>
<p>Articolo 121</p>	<p>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p> <p>Viene prevista la possibilità di optare, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:</p> <p>a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p> <p>b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p> <p>L'opzione può essere esercitata in relazione a ogni SAL.</p> <p>Per gli interventi che fruiscono della detrazione del 110% i SAL non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.</p> <p>L'opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.</p> <p>I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.</p> <p>L'Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.</p>

	<p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 122	<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19</p> <p>Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, dei crediti di imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020; - credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020. <p>Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> <p>La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 124	<p>Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione Covid-19</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'introduzione alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-quater, la cessione di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, sconta l'aliquota Iva del 5%.</p>

	<p>Limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, le stesse sono esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.</p>
Articolo 125	<p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p>Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020.</p>
Articolo 126	<p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p> <p>I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6, D.L. 23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta sempre al 16 settembre 2020, il versamento delle ritenute d'acconto il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020. Anche in questo caso il versamento può avvenire o in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della</p>

	<p>prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Vengono sempre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa degli adempimenti e della riscossione sospesi ex articolo 5, D.L. 9/2020, con contestuale versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre 2020.</p>
Articolo 127	<p>Proroga ripresa della riscossione</p> <p>Viene modificato il comma 4, articolo 61, D.L. 18/2020 prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta al 30 giugno 2020, il pagamento da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 148	<p>Modifiche agli Isa</p> <p>Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 viene previsto un intervento con cui introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Isa.</p> <p>I termini per l'approvazione degli Isa e per la loro eventuale integrazione, slittano al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e la G. di F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli Isa per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>
Articolo 149	<p>Proroga versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta</p> <p>Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997; b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992; c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988, dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986; f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990,

	<p>dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili di cui sopra.</p> <p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.</p>
Articolo 151	<p>Differimenti della sospensione di alcune licenze/autorizzazioni</p> <p>Vengono ulteriormente prorogati i termini di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 al 31 gennaio 2021. Si ricorda come, tra i termini sospesi rientrano anche quelli relativi alla notifica e all'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972.</p> <p>Viene, tuttavia, previsto che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle 4 distinte violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, D.Lgs. 471/1997.</p>
Articolo 152	<p>Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni</p> <p>A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.</p>
Articolo 153	<p>Sospensione ex articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973</p> <p>Durante la sospensione prevista dall'articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L. 18/2020, sono sospese anche le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari</p>

	<p>almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</p> <p>La previsione si applica anche alle verifiche già effettuate al 19 luglio 2020, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto.</p>
Articolo 154	<p>Proroga sospensione attività agente della riscossione</p> <p>Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p>Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 (prima erano 5) rate.</p> <p>Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.</p> <p>Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.</p>
Articolo 176	<p>Tax credit vacanze</p> <p>Viene introdotto, per il solo periodo d'imposta 2020, il cd. tax credit vacanze, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.</p> <p>Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese turistico ricettive; - agriturismo; e - bed & breakfast <p>in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p>Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 euro per ogni nucleo familiare; - 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e - 150 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Il credito è riconosciuto a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

	<p>Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</p> <p>Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 237174/2020 sono state definite le modalità applicative; inoltre, con la circolare n. 18/E/2020 ha offerto i necessari chiarimenti.</p>
<p>Articolo 182, commi 1-bis e 1-ter</p>	<p>Viaggi ferroviari e musei gratuiti per studenti universitari</p> <p>Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le Università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di 1 mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.</p> <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono individuate le disposizioni attuative.</p>
<p>Articolo 186</p>	<p>Credito di imposta pubblicità</p> <p>Viene nuovamente modificato l'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con cui viene regolato il cd. bonus pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e - 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali analogiche o digitali. <p>Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018.</p> <p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020.</p>
<p>Articolo 190</p>	<p>Credito di imposta servizi digitali</p> <p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</p> <p>Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui</p>

<p>Articolo 190</p>	<p>all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, cod. civ..</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.</p>
<p>Articolo 222, comma 6</p>	<p>Contributi per l'innovazione tecnologica in agricoltura</p> <p>Viene riscritto il comma 520, articolo 1, L. 160/2019, prevedendo, al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, la concessione alle imprese agricole e agro-alimentari di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.</p> <p>Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi.</p>
<p>Articolo 229</p>	<p>Bonus mobilità</p> <p>Viene modificato l'articolo 2, D.L. 111/2019 prevedendo che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis, D.L. 162/2019.</p>
<p>Articolo 244</p>	<p>Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p> <p>Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e - dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano

	un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Articoli 245 e 245-bis	<p>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria</p> <p>Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all’articolo 1, D.L. 91/2017 i fruitori dell’incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; - 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. <p>Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, D.M. 174/2017; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), D.M. 174/2017. <p>Il contributo è erogato in un’unica soluzione.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50% della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta